

**Regolamento Comunale
per
l'erogazione dei Servizi
Socio-Assistenziali
e degli Interventi di
Assistenza Economica.**

PREMESSA

Il presente Regolamento tiene conto delle attuali disposizioni legislative e del Piano Socio-Assistenziale Regionale in vigore. Qualora nuove disposizioni di legge o l'emanazione di un nuovo Piano Socio-Assistenziale Regionale dovessero modificare sostanzialmente le modalità ed i criteri d'accesso alle prestazioni previste da questo Regolamento, il Comune di _____ s'impegna ad apportare le necessarie modifiche (unitamente agli altri Enti di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.10.1999).

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1) PUBBLICITA'

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la massima conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 241/90, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

Art. 2) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari tutti coloro che risiedono nel territorio comunale.

In via eccezionale, qualora sussistano motivazioni d'urgenza indilazionabile, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale, è possibile prevedere interventi anche a favore di non residenti. Nel caso di intervento nei confronti di soggetti residenti in altri comuni, l'Ente adotterà le opportune procedure di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire.

L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui al presente Regolamento e l'accesso alle relative prestazioni da parte dei richiedenti, avviene mediante la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, in base alla situazione economica del nucleo familiare, agli indicatori di detta situazione economica, all'individuazione del minimo vitale e alla determinazione delle fasce economiche così come disciplinate nel CAPO II.

Art. 3) STATO DI BISOGNO

Si definisce stato di bisogno, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale, debitamente certificata, di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi d'emarginazione per singoli o per nuclei familiari;

d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini lo stato di bisogno, esso è il criterio base che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni di carattere riparatorio, di cura e tutela delle persone e di pronto intervento.

CAPO II - PARAMETRI ECONOMICI

Art. 4) DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

4.1 Definizione di nucleo familiare.

Ai fini del presente Regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

4.2 Definizione della situazione economica

La situazione reddituale è pari al reddito complessivo del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e risultante nel modello di autocertificazione predisposto dall'ufficio comunale.

Qualora la situazione economica dovesse essere ritenuta modificata rispetto alla dichiarazione dei redditi disponibili, si rende necessaria la presentazione d'ogni tipo di documentazione attestante la variazione reddituale avvenuta.

Nella situazione reddituale occorre anche includere il reddito figurativo derivante dalle attività finanziarie. Tale reddito si determina applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare.

Dalla somma del reddito complessivo dichiarato e del reddito figurativo derivante dalle attività finanziarie si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Ai fini della situazione economica, oltre al reddito determinato come sopra, si tiene conto anche di una quota, pari al 20% del valore dei valori patrimoniali posseduti dal nucleo familiare.

Il patrimonio immobiliare è determinato dal valore imponibile definito ai fini ICI al

31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda e intestato a persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dalle imprese.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 Dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della tabella n. 1 allegata al Decreto Legislativo n. 109/1998

Il patrimonio mobiliare è invece costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società non quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della tabella n. 1 allegata al Decreto Legislativo n. 109/1998.

I valori patrimoniali così ottenuti concorrono a determinare la situazione economica del nucleo familiare per una quota pari al 20% del relativo valore.

La situazione economica del nucleo familiare è pertanto determinata dalla somma della situazione reddituale e della quota del 20% della situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare).

Art. 5) SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile è individuata con i criteri di cui al precedente art. 4) ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, viene considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- al 100% nel caso di coniugi o conviventi di fatto, figli o genitori;
- al 50% nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli

Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i soggetti tenuti al pagamento nella quota del 100%, sebbene in vita, non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si attiva direttamente l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente Regolamento senza dover ricorrere ulteriormente alla compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50%.

Questi ultimi vengono chiamati in causa solo nel momento in cui sia stata accertata la non esistenza in vita dei parenti chiamati a rispondere nella misura del 100%.

Art. 6) DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA

Per ottenere l'indicatore della situazione economica di un nucleo familiare occorre dividere la situazione economica familiare, determinata ai sensi degli artt. 4 e 5 per i parametri seguenti, correlati al numero dei componenti del nucleo familiare, come da tabella seguente:



Tabella n.1

Componenti il nucleo familiare	Indici parametrali
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+0,35

In caso di presenza nel nucleo di
figli minori e di un solo genitore - 0,2

Per ogni componente con handicap
psico- fisico o comunque con parziale
o totale non autosufficienza desumibile da
documentazione medica + 0,5

Nuclei familiari con figli minori in cui
entrambi i genitori lavorino in attività
autonome o dipendenti + 0,2

Tali indici parametrali consentono di tenere conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare della composizione del nucleo familiare e di assicurare a famiglie di diversa composizione un'identica capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

Art. 7) INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per l'applicazione dei criteri parametrali di cui al precedente art.6) si stabilisce il minimo vitale annuo pro-capite in £. 10.120.000.

Il minimo vitale sopra indicato viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale in percentuale pari ai dati ISTAT, con decorrenza 1 ottobre.

L'applicazione del minimo vitale in rapporto alle scale parametrali di cui all'art. 6 determina la seguente tabella relativa al minimo vitale corrente, che varierà con l'aggiornamento annuale della quota intesa come minimo vitale ad opera della Giunta Comunale:

Tabella n.2

Componenti il nucleo familiare	Indici parametrali
1	£.10.120.000
2	£ 15.888.400

3
4
5

£.20.644.800
£.24.895.200
£.28.842.000
-0.35

per ogni ulteriore componente

Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati alla tabella n.1 dell'art.6.

Art. 8) DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari previsti dal presente regolamento, s'individuano sei fasce via via incrementare ciascuna del 25% rispetto al livello base assumendo quale prima fascia, per nucleo familiare composto di un solo componente, l'indicatore della situazione economica inferiore o pari al minimo vitale pro-capite di cui all'articolo 7 e aggiornato d'anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale.

La tabella di seguito determina lo sviluppo delle varie fasce.

Tabella n.3

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di moltiplicazione	fascia A	fascia B	fascia C	fascia D	fascia E	fascia F
1	1	10120000	12650000	15812500	19765625	24707031	30883789
2	1.57	15888400	19860500	24825625	31032031	38790039	48487549
3	2.04	20644800	25806000	32257500	40321875	50402344	63002930
4	2.46	24895200	31119000	38898750	48623438	60779297	75974121
5	2.85	28842000	36052500	45065625	56332031	70415039	88018799

L'inserimento in una determinata fascia tiene ovviamente conto delle maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati alla tabella n.1 dell'art.6.

C.A.P.O III - AREE, SERVIZI ED INTERVENTI

Art. 9) AREE E TIPOLOGIE DI SERVIZI ED INTERVENTI

Le Aree di Intervento sono così individuate:

1. Tutela della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva, della famiglia e dell'adulto in situazione di difficoltà:

- 
2. Tutela della salute dell'anziano;
 3. Tutela della salute mentale;
 4. Prevenzione, riabilitazione ed inserimento funzionale e sociale delle persone con handicap;
 5. Prevenzione e recupero degli stati di tossicodipendenza rispetto ad alcune patologie.

Le tipologie di interventi e servizi sulle aree succitate sono riconducibili a :

a) Servizi socio- assistenziali:

- a1) Assistenza domiciliare
- a2) Telesoccorso
- a3) Trasporto di minori, anziani, disabili
- a4) Soggiorni climatici per anziani
- a5) Interventi di tutela per minori e/o della famiglia
- a6) Borse lavoro
- a7) Emergenze sociali

b) Interventi di assistenza economica, che si articolano in:

- b1) assistenza economica continuativa
- b2) assistenza economica straordinaria
- b3) contributi per soggetti ricoverati in strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti che si trovino in stato di bisogno

CAPO IV - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

Art. 10) ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziali effettuate prevalentemente a domicilio con particolare riferimento a categorie di soggetti quali anziani e disabili e, comunque, in favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini d'autonomia.

Per particolari necessità organizzative è facoltà degli uffici comunali sospendere temporaneamente il servizio, preservando gli interventi più urgenti e dando immediata comunicazione agli interessati.

Per il Servizio comunale di assistenza domiciliare potranno attuarsi forme di collaborazione ed integrazione in termini programmatici e gestionali con i servizi erogati dall'ASL con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata, anche attraverso la compartecipazione, la compresenza ed il lavoro d'équipe tra operatori del Comune e dell'ASL.

Le finalità del SAD (Servizio d'assistenza domiciliare) sono rivolte a:

- favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;
- sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'impiego delle risorse del territorio attivando servizi di rete che favoriscano l'integrazione sociale e la reciproca solidarietà tra le persone.

Tipologia delle prestazioni:

- aiuto e cura della persona con particolare attenzione all'igiene personale;
- pulizia dei locali e dei servizi igienici dell'appartamento in cui vive l'utente;
- lavori di bucato (lavaggio, stiratura e rammendo);
- preparazione consegna e somministrazione dei pasti a soggetti non autosufficienti;
- spese e commissioni varie inerenti le necessità quotidiane ed il governo della casa;
- accompagnamento dell'utente presso servizi ed uffici pubblici;
- interventi volti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con altri operatori; coinvolgimento di vicini e parenti; rapporti con le strutture ricreative e culturali; partecipazione agli interventi di socializzazione e/o recupero che impegnano l'utente.

Metodologia d'intervento:

L'assistente sociale (o in mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) coordina il lavoro delle assistenti domiciliari sia da un punto di vista delle programmazioni degli interventi che nel merito delle prestazioni da erogare.

L'assistente sociale (o in mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) vaglia la domanda del richiedente che può essere l'interessato o altra persona in sua vece. L'assistente sociale (o in mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) appronta le necessarie verifiche per l'esame della situazione sia attraverso specifici colloqui sia attraverso visite domiciliari.

Al termine della valutazione, l'Assistente Sociale (o in mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) predispone un progetto d'intervento che prevede:

- modalità e frequenza del servizio;
- termini per la verifica sugli obiettivi raggiunti, vincedo il proseguimento, la dismissione o la variazione della prestazione in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto d'intervento.

Per ogni utente verrà predisposta una cartella da cui ne risulti la situazione socio-sanitaria. Essa verrà continuamente aggiornata dall'assistente sociale (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali) con la collaborazione degli operatori che seguono il caso.

La variazione della tipologia e dei tempi d'intervento o l'eventuale dismissione

avvengono con il parere favorevole dell'utente e/o di persona in sua vece. Nel caso in cui la valutazione dell'Assistente Sociale, ove presente, differisse dal parere degli utenti è facoltà dell'Assistente Sociale proporre al Responsabile dell'ufficio l'interruzione unilaterale, motivando l'intervento con idonea relazione e informando l'Assessore di riferimento dei provvedimenti presi. Le decisioni assunte dovranno essere comunicate agli interessati almeno 15 giorni prima dell'interruzione del servizio.

Nell'elaborazione del progetto d'intervento e delle successive fasi di verifica l'Assistente Sociale (o in sua mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) dovrà operare favorendo il lavoro di équipe, accogliendo le informazioni dalle assistenti domiciliari e coordinandosi con gli organismi preposti dell'ASL.

Le Assistenti domiciliari sono tenute:

- al rispetto delle indicazioni operative e dei progetti d'intervento predisposti dall'assistente sociale (o in mancanza dal Responsabile di servizi sociali);
- al rispetto dell'organizzazione settimanale degli interventi che viene disposta dall'assistente sociale (o in mancanza dal Responsabile di servizi sociali);
- a comunicare tempestivamente all'assistente sociale (o in mancanza al Responsabile dei servizi sociali) tutte le informazioni relativamente agli utenti seguiti.

Alle Assistenti domiciliari è fatto divieto:

- di accettare contributi personali di qualsiasi tipo da parte degli utenti;
- di effettuare altri servizi privatamente in favore dell'utente già in carico ai servizi sociali del Comune;
- di variare tempi e modalità di erogazione del servizio senza il preventivo assenso dell'assistente sociale, fatto salvo il caso di assoluta urgenza e laddove sia oggettivamente impossibile ottenere l'assenso dell'assistente sociale, anche in questo caso le assistenti domiciliari sono tenute ad informare il Responsabile dell'Ufficio o il Capo Settore.

Quanto precedentemente indicato per le assistenti domiciliari è da ritenersi valido anche nel caso in cui queste siano dipendenti di cooperative appaltatrici del servizio, chiamate ad integrare o sostituire il personale comunale.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere integrato dalla presenza di gruppi di volontari del territorio e o da obiettori di coscienza eventualmente presenti presso il Comune.

Questi soggetti non dovranno comunque intendersi come sostitutivi del lavoro delle assistenti domiciliare né da un punto di vista dell'articolazione oraria né in termini di funzioni. Gli obiettivi di questi soggetti terzi rispetto al servizio saranno periodicamente individuati dall'Ufficio Servizi Sociali nell'intento di favorire la creazione di servizi di rete che incentivino la relazione sociale, senza sostituire le funzioni proprie del servizio comunale.

Vengono istituite tariffe i cui criteri di pagamento in percentuale a carico dell'utente, in funzione della tabella n.2 di cui all'art.7 e della tabella n. 3 di cui

all'art. 8, sono i seguenti:

Tabella n. 4



Situazione economica	Percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia A	0%
fascia B	0%
fascia C	10%
fascia D	40%
fascia E	80%
fascia F	100%

Art. 11) TELESOCOCCORSO

Per quanto riguarda il servizio di telesoccorso l'Amministrazione Comunale si dota, nei limiti delle disponibilità specificatamente iscritte in bilancio, di apparecchi che assegna attraverso criteri che vengono stabiliti con apposito bando.

L'apparecchio viene fornito all'utente in comodato, mentre i costi di installazione, l'eventuale canone e il costo delle chiamate sono da intendersi a totale carico dell'utente.

Art. 12) TRASPORTI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI

Il servizio di trasporto viene effettuato dal Comune in favore di soggetti portatori di handicap, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente centri riabilitativi, ospedalieri e socio-formativi.

Il servizio viene erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente e con la dotazione di risorse umane e strumentali a disposizione.

Il Comune è tenuto a garantire i servizi in favore degli utenti portatori di handicap così come stabilito dalla L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il soddisfacimento delle domande viene effettuato garantendo prioritariamente i servizi continuativi secondo il seguente ordine:

1. Minori frequentanti scuole dell'obbligo per favorire il diritto allo studio;
2. Utenti frequentanti altri centri socio-formativi di formazione professionale e inserimento lavorativo;
3. Utenti che necessitano di trasporti presso centri di riabilitazione e ospedalieri nell'ASL di appartenenza o presso comuni limitrofi;
4. Minori che necessitano di trattamento psicoterapeutico;
5. Utenti frequentanti altri centri riabilitativi e ospedalieri al di fuori dell'ASL di appartenenza.

L'esame delle domande viene effettuato dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base delle priorità precedentemente indicate, tenendo in considerazione gli aspetti logistici e garantendo comunque il servizio per gli utenti che lo utilizzano in via continuativa.

Nel caso in cui, a seguito dell'esame della domanda, risultasse che l'utente necessita di una presenza infermieristica durante il trasporto, l'Ufficio Servizi Sociali non accoglie la richiesta ed attiva le necessarie procedure di comunicazione al servizio territorialmente competente (ASL).

Nel caso in cui vengano svolti trasporti di breve percorso nel territorio ad utenti del servizio di assistenza domiciliare tali servizi sono da intendersi come parte integrante del servizio di assistenza domiciliare e non richiedono l'applicazione di un'ulteriore tariffa.

Il servizio è reso gratuitamente per gli utenti per cui sia dimostrata l'impossibilità o eccessiva onerosità di trasporti alternativi (privati o pubblici).

In funzione delle tabelle n.2 di cui all'art.7 e n. 3 di cui all'art. 8 le percentuali di pagamento a carico degli utenti sulla tariffa base è il seguente:

Tabella . 6

situazione economica

percentuale della tariffa a carico dell'utente

fascia A	0%
fascia B	0%
fascia C	0%
fascia D	60%
fascia E	80%
fascia F	100%

Per servizi di trasporto da effettuarsi sporadicamente (per un massimo di dieci volte) e che pertanto non presentano carattere di continuità la tariffa si applica per intero senza alcuna delle riduzioni previste alla precedente tabella.

Art. 13) SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

L'importo delle quote di partecipazione è stabilito, volta per volta, sulla base delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale approvate dall'Ente, che dovrà prevedere diversa contribuzione dell'utente a seconda della fascia di reddito di appartenenza (di cui alle tabelle 2 e 3 degli artt. 7 e 8 del presente Regolamento).

L'età minima per accedere al servizio è stabilita in anni 60 per gli uomini e 55 per le donne. L'Ente si riserva l'ammissione al servizio di cittadini di età anagrafica inferiore a quanto suindicato, nei limiti delle disponibilità iscritte in bilancio.

Art. 14) INTERVENTI DI TUTELA PER MINORI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA



Con appositi Regolamenti il Comune disciplina gli eventuali interventi relativi a :

- 1) Istituzione di centri giovanili;
- 2) Interventi di tutela dell'età evolutiva in genere;
- 3) Interventi di supporto alle famiglie in difficoltà e di sostegno al ruolo dei genitori;
- 4) Istituzione di appositi "Centri per le famiglie".

Art.15) BORSE LAVORO

Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune attiva ogni iniziativa utile per l'erogazione di borse lavoro per l'inserimento lavorativo di soggetto assistibili. Si impegna inoltre ad effettuare periodicamente apposito monitoraggio al fine di selezionare le opportunità di impiego più idonee ai fini del reinserimento lavorativo dei soggetti ammessi al beneficio, nonché ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento delle mansioni di cui alle borse lavoro sottoscritte.

CAPO V- INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 16) ASSISTENZA ECONOMICA

Per quanto attiene agli interventi di sostegno economico a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, si assume quale livello economico minimo sotto il quale sono ammessi interventi di assistenza economica, la fascia "A" della tabella n.3 di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Con i propri interventi il Comune può intervenire nella misura necessaria al raggiungimento della quota pari agli importi previsti nella fascia "A" di detta tabella, considerando le maggiorazioni previste per casi particolari.

Qualora l'assistente sociale (o in mancanza il Responsabile dei Servizi Sociali) valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete ed ai canoni di affitto
- erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di Bilancio del Comune

Art. 17) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ETI - ANNO 1982
A fronte di un preciso progetto motivato, elaborato dall'Assistente Sociale (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali) è possibile prevedere interventi a carattere continuativo.

Il progetto dovrà contenere, quali elementi minimi:

- durata dell'erogazione del contributo;
- obiettivi e tempi dell'erogazione del contributo;
- momenti di verifica intermedia e finale;
- un progetto di recupero complessivo nel quale l'intervento economico possa inserirsi.

Rispettando i tempi di verifica intermedi previsti dal progetto dell'Assistente Sociale (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali), ogni qualvolta si presentino elementi rilevanti, tali da far ritenere opportuna una modifica rispetto all'ammontare dell'intervento, questi proporrà con relazione motivata, che diviene parte integrante del progetto, una diversa modalità di intervento.

Indipendentemente dai tempi di verifica contenuti nel Progetto il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in dodici mesi, oltre i quali l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e di un'ulteriore verifica sull'andamento del progetto.

L'erogazione del contributo avverrà di norma a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale a seconda della proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali).

Art. 18) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Fermo restando il rispetto dei parametri previsti dal presente Regolamento in funzione del minimo vitale stabilito all'art. 7, è possibile l'erogazione di contributi in un'unica soluzione.

Anche in questo caso l'erogazione avverrà sulla base di una relazione motivata a cura dell'assistente sociale (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali) e su di un progetto redatto dallo stesso (o in mancanza dal Responsabile dei Servizi Sociali).

Il progetto dovrà contenere, quali requisiti minimi:

- le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo;
- il resto degli interventi che s'intendono attuare per favorire l'integrazione socio-economica del soggetto.

L'intervento economico straordinario è possibile solo per casi in cui la situazione socio-economica possa essere tanto urgente da pregiudicare in maniera irreparabile le possibilità di integrazione sociale del nucleo familiare.

Sulla base di tali considerazioni dovranno essere privilegiati, in linea di principio, gli interventi diretti da parte del comune nei confronti di enti creditori del soggetto richiedente.

Visto il carattere di eccezionalità è vietato erogare questo tipo di contributo per annualità successive.

Art. 19) CONTRIBUTI PER SOGGETTI RICOVERATI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI SOGGETTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI CHE SI TROVINO IN STATO DI BISOGNO

Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, in caso di bisogno, la copertura del costo del servizio avviene con le seguenti modalità:

a) Il Comune valuta la posizione reddituale della persona ricoverata (pensione più altri redditi), assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali fissata dalla Giunta Comunale.

Tale somma viene aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in applicazione degli indici ISTAT.

b) Per la eventuale quota di costo non coperta dal reddito individuale dell'utente vengono chiamati a concorrere al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile e sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento, i soggetti individuati dal medesimo art. 5.

La percentuale di compartecipazione del nucleo familiare e dei familiari tenuti al mantenimento viene calcolata, secondo le tabelle n. 2 e 3 rispettivamente degli artt. 7 e 8, sommando i redditi dei familiari tenuti agli alimenti (comprensivi e riferiti al nucleo familiare di appartenenza) e dividendo in parti uguali.

I diversi nuclei familiari tenuti al mantenimento hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri. L'impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari tenuti al mantenimento viene sottoscritto prima dell'ingresso nella struttura dell'utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente.

c) per la quota di costo non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, interviene economicamente il Comune. Sulla eventuale somma residua si applicano, in funzione delle tabelle n. 2 di cui all'art. 7 e n. 3 di cui all'art. 8, le seguenti percentuali di intervento economico da parte del Comune.

Tabella n. 8

Fasce economiche	Percentuale di intervento del Comune
Fascia A	100%
Fascia B	80%
Fascia C	60%
Fascia D	40%
Fascia E	20%

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.

Qualora il Comune fosse convenzionato con strutture residenziali idonee ai bisogni dell'utente o comunque venga a conoscenza di strutture aventi disponibilità di posti che applicano rette inferiori a quella in cui viene ospitato l'utente, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il trasferimento dell'utente al fine di ridurre il concorso alle spese.

Art. 20) INTERVENTI ECCEZIONALI

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente Regolamento, di cui sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo di Giunta, prevedere interventi economici a favore di persone in stato di bisogno. In questo caso dovrà comunque essere presentata relazione motivata da parte dell'Assistente Sociale, ove presente, e del Responsabile dell'Ufficio e di ogni altro tecnico comunale che possa essere ritenuto utile per ottenere informazioni e pareri attinenti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, l'improvvisa presenza sul territorio di fenomeni di immigrazione, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

CAPO VI- PROCEDURE

Art. 21) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Il procedimento preordinato all'erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, di un proprio familiare o su proposta dell'ufficio servizi sociali del Comune. L'istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l'ufficio servizi sociali.

Per una corretta istruzione della pratica l'ufficio servizi sociali provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente Regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione:

- stato delle relazioni familiari ed interpersonali dell'utente;
- dichiarazione sostitutiva del richiedente contenente la determinazione della situazione economica (a tale proposito l'ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di eseguire controlli diretti, estendendo i controlli anche agli istituti

- 
- di credito che gestiscono il patrimonio immobiliare del richiedente e verificando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dallo stesso, il tutto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy:
- dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e circa le rispettive condizioni economiche;
 - condizioni abitative dell'utente;
 - dichiarazione di responsabilità di ciascun congiunto tenuto al mantenimento relativa all'ammontare del suo aiuto a favore del richiedente;
 - ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo familiare.

Art. 22) ISTRUTTORIA

L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la remissione di dichiarazioni erronee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

A conclusione della fase istruttoria l'assistente sociale (o in mancanza il Responsabile dei servizi sociali) redige una relazione e/o un progetto (che verrà conservato agli atti dell'ufficio servizi sociali per ragioni di riservatezza) circa il soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento o contributo ritenuti più idonei per il caso in oggetto.

Il progetto, la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al Responsabile del Servizio a cui sono attribuite, in base alle normative vigenti, i compiti di gestione. Quest'ultimo dopo esame congiunto del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, adotta il provvedimento di accoglimento o reiezione dell'istanza.

Nel caso di richiesta di servizi socio- assistenziali tale provvedimento avrà forma di risposta scritta all'utente.

Nel caso di richiesta di contributo il provvedimento di concessione verrà effettuato con determinazione a cura del Responsabile del Servizio, e con conseguente informazione inviata al richiedente: se la richiesta fosse respinta. La risposta dovrà essere data per iscritto indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

C.APO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23) TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento è stabilito in 30 (trenta) giorni.

Art. 24) INTEGRAZIONE SOCIO-SANTARIA

Il presente Regolamento dei servizi socio-assistenziali dovrà essere integrato con il Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra i Comuni dell'Accordo di Programma e la A.S.L.

Art. 25) DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

Art. 26) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

